



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

## DETERMINA N. 118 DEL 17-11-2014

**OGGETTO: PROGETTO DISABILI ADULTI INSERITI IN CONTESTO LAVORATIVO. CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI STRECCAPOGN E CDH – CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP -ANNO 2014.**

### IL DIRETTORE

#### Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 2 del 15/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2014/2016, del bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 e del bilancio annuale economico preventivo 2014";

**Richiamata inoltre** la Delibera n. 9 del 31/10/2014 con cui il Consiglio di Amministrazione conferisce l'incarico di Direttore Pro tempore a Michele Peri;

**Considerato** che i temi dell'inserimento lavorativo e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità si collocano fra le principali priorità degli interventi di politica sociale per cui la creazione e lo sviluppo di condizioni che rendano possibile alle persone disabili la partecipazione al lavoro costituiscono una leva essenziale dei processi di inclusione, per la centralità che la dimensione del lavoro riveste nelle dinamiche sociali e nella vita di ciascuna persona. In questo contesto, il percorso di inserimento lavorativo si configura come un processo inclusivo di costituzione di una relazione sociale tra la persona disabile e il mondo del lavoro.

**Viste** le proposte pervenute dalle Associazioni di promozione sociale

- *Associazione Streccapogn* – via Rimondello 26 – Località Monteveglio – Comune di Valsamoggia.
- *CDH – Centro Documentazione handicap* – Via San Mamolo 155 – Bologna.

per lo svolgimento di attività di laboratorio socio occupazionale che interessano utenti disabili adulti inseriti in contesto lavorativo.

**Ritenuto pertanto opportuno** procedere, in un'ottica di sussidiarietà, al sostegno delle attività individuate, sulla base della normativa vigente in materia di Associazioni di promozione Sociale, tramite l'assegnazione di un contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute che si quantifica nella misura massima di:

- quanto a €. 924,00 alla *Associazione Streccapogn* – via Rimondello 26 – Località Monteveglio – Comune di Valsamoggia.
- quanto a €. 2.376,00 alla *Associazione CDH – Centro Documentazione handicap* – Via San Mamolo 155 – Bologna.

secondo le modalità e condizioni indicate negli schemi di convezione allegati “A” e “B” al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

**Visti:**

- Il D. Leg.vo n. 267/2000;
- Lo Statuto;
- La Legge 383 del 7/12/2002 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”;
- la D.G.R. Emilia Romagna n. 1206/2007;

**Informato** del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione;

**DETERMINA**

- di approvare per le finalità e con gli obiettivi espressi in premessa l'organizzazione di un percorso di inserimento in contesto lavorativo di utenti disabili adulti.
- di procedere, in un'ottica di sussidiarietà, al sostegno delle attività individuate, sulla base della normativa vigente in materia di Associazioni di promozione Sociale, tramite l'assegnazione di un contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute, che si quantifica nella misura massima di:
  - €. 924,00 alla **ASSOCIAZIONE STRECCAPOGN** – via Rimondello 26 – Località Monteveglio – Comune di Valsamoggia.
  - €. 2.376,00 alla **ASSOCIAZIONE CDH – CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP** – Via San Mamolo 155 – Bologna.
- di approvare gli schemi di convenzione “A” e “B” allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, che si andranno a sottoscrivere con ciascuna associazione.

Casalecchio di Reno, 17 novembre 2014

Il Direttore  
Michele Peri



## CONVENZIONE

TRA

**InSieme, Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, con sede legale in Casalecchio di Reno, 40033 (BO), Via Cimarosa 5/2, C.F. e P.I. 02985591201, di seguito denominata ASC InSieme, rappresentata da Michele Peri, nato a Bologna il 23/04/1971, nella sua qualità di Responsabile Area Non Autosufficienza

E

**Associazione Streccapogn** con sede in Valsamoggia, Località Monteveglio, via Rimondello 26, C.F. 91333260379, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Davide Bochicchio, di seguito indicata per brevità Associazione

### **Premesso che:**

- secondo le disposizioni della Convenzione tra i Comuni consorziati per la costituzione di "InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" è stata conferita all'Azienda la gestione di tutti i servizi sociali di competenza dei Comuni, attribuendo ad InSieme la gestione dei servizi socio assistenziali socio sanitari integrati e socio-educativi in materia di Disabilità e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati;
- il progetto di cui al presente atto si inserisce nell'area della disabilità adulta favorendo l'acquisizione di competenze, autonomie, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente sviluppando la vita di relazione e i rapporti personali per la realizzazione del personale progetto di vita;
- che la Legge 383 del 7.12.2002 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 34 del 9 dicembre 2002, nell'esercizio delle proprie competenze, sulla base dei principi sanciti nella normativa nazionale richiamata, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART.1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

La convenzione è finalizzata alla realizzazione di attività di laboratorio socio occupazionale a favore di utenti disabili adulti inseriti in contesto lavorativo.

#### **ART. 3 – OBIETTIVI**

La collaborazione si propone in particolare i seguenti obiettivi:

1. favorire l'acquisizione di competenze autonomie, l'integrazione sociale delle persone disabili residenti nei Comuni Consorziati;
2. promuovere esperienze positive, socializzanti e educative per giovani con disabilità;
3. favorire la massima partecipazione di giovani con disabilità in carico al servizio.

## **ART. 4 – ATTIVITA' E IMPEGNI DELLE PARTI**

### **A) Obblighi dell'Associazione**

L'associazione si impegna a:

1. realizzare il progetto di cui al precedente art. 2 tramite la formalizzazione di un documento che individui:

- volontari e operatori coinvolti;
- luoghi, durata e modalità di realizzazione delle attività;
- tipologia delle attività svolte;
- obiettivi degli interventi ed eventuali indicatori di risultato;

2. comunicare ad ASC InSieme il nome del referente dell'Associazione che si occuperà materialmente dell'attività di coordinamento;

3. garantire che i volontari inseriti nel progetto siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva in favore di persone con disabilità;

4. riferire periodicamente ad ASC InSieme in merito all'andamento del progetto, evidenziando eventuali criticità e proposte per il loro superamento;

5. rendicontare al termine del progetto ad ASC InSieme il totale delle spese sostenute per l'attività;

6. comunicare ad ASC InSieme eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Associazione inoltre garantisce che i volontari e operatori inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione nello svolgimento delle attività:

- ottemperino alle disposizioni in materia di sicurezza. L'Ente pubblico si impegna, in ottemperanza alla medesima normativa a promuovere la necessaria informazione e collaborazione in materia di sicurezza.

- siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con idonea compagnia di assicurazione ( \_\_\_\_\_ ).

### **B) Obblighi di ASC InSieme:**

ASC InSieme d'intesa con il Distretto di impegna a:

- 1) collaborare con l'Associazione per la costruzione del progetto e per le successive verifiche in itinere con il referente individuato dall'Associazione per valutare eventuali problematiche o nuove esigenze che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività;
- 2) rimborsare l'Associazione tramite un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti;

## **ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE**

ASC InSieme si impegna a rimborsare all'Associazione:

- le spese vive sostenute dall'Associazione per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione nel limite massimo di € 924,00 calcolati su base annua.

La documentazione giustificativa dovrà essere esibita ad ASC InSieme o messa a disposizione presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 6 – GESTIONE DEI DATI PERSONALI – SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati, comuni e sensibili, raccolti nell'ambito del Servizio è ASC InSieme. Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Associazione ha l'obbligo o di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante

l'attività di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'ASC.

.L'Associazione si impegna a procedere al trattamento dei dati di cui l'ASC è titolare, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

**ART. 7 – DURATA E DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione ha effetto per l'anno 2014.

Il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" prevede che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico quindi anche ai volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di convenzione. Il suddetto Codice è disponibile sul sito [www.ascinsieme.it](http://www.ascinsieme.it).

Per tutti gli aspetti non direttamente regolamentati dalla presente convenzione si applicherà la normativa vigente.

\*\*\*\*\*

Casalecchio di Reno, 17 novembre 2014

Il Direttore  
Michele Peri



## CONVENZIONE

TRA

**InSieme, Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, con sede legale in Casalecchio di Reno, 40033 (BO), Via Cimarosa 5/2, C.F. e P.I. 02985591201, di seguito denominata ASC InSieme, rappresentata da Michele Peri, nato a Bologna il 23/04/1971, nella sua qualità di Responsabile Area Non Autosufficienza,

E

**Associazione Centro Documentazione Handicap** con sede in Bologna, via San Mamolo 155, C.F. 92044750377, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Roberto Parmeggiani, di seguito indicata per brevità Associazione

### **Premesso che:**

- secondo le disposizioni della Convenzione tra i Comuni consorziati per la costituzione di "InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" è stata conferita all'Azienda la gestione di tutti i servizi sociali di competenza dei Comuni, attribuendo ad InSieme la gestione dei servizi socio assistenziali socio sanitari integrati e socio-educativi in materia di Disabilità e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati;

- il progetto di cui al presente atto si inserisce nell'area della disabilità adulta favorendo l'acquisizione di

competenze, autonomie, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente sviluppando la vita di relazione e i rapporti personali per la realizzazione del personale progetto di vita;

- che la Legge 383 del 7.12.2002 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 34 del 9 dicembre 2002, nell'esercizio delle proprie competenze, sulla base dei principi sanciti nella normativa nazionale richiamata, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART.1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

La convenzione è finalizzata alla realizzazione di attività di laboratorio socio occupazionale a favore di utenti disabili adulti inseriti in contesto lavorativo.

#### **ART. 3 – OBIETTIVI**

La collaborazione si propone in particolare i seguenti obiettivi:

1. favorire l'acquisizione di competenze autonomie, l'integrazione sociale delle persone disabili residenti nei Comuni Consorziati;
2. promuovere esperienze positive, socializzanti e educative per giovani con disabilità;

3. favorire la massima partecipazione di giovani con disabilità in carico al servizio.

## **ART. 4 – ATTIVITA' E IMPEGNI DELLE PARTI**

### **A) Obblighi dell'Associazione**

L'associazione si impegna a:

1. realizzare il progetto di cui al precedente art. 2 tramite la formalizzazione di un documento che individui:

- volontari e operatori coinvolti;
- luoghi, durata e modalità di realizzazione delle attività;
- tipologia delle attività svolte;
- obiettivi degli interventi ed eventuali indicatori di risultato;

2. comunicare ad ASC InSieme il nome del referente dell'Associazione che si occuperà materialmente dell'attività di coordinamento;

3. garantire che i volontari inseriti nel progetto siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva in favore di persone con disabilità;

4. riferire periodicamente ad ASC InSieme in merito all'andamento del progetto, evidenziando eventuali criticità e proposte per il loro superamento;

5. rendicontare al termine del progetto ad ASC InSieme il totale delle spese sostenute per l'attività;

6. comunicare ad ASC InSieme eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Associazione inoltre garantisce che i volontari e operatori inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione nello svolgimento delle attività:

- ottemperino alle disposizioni in materia di sicurezza. L'Ente pubblico si impegna, in ottemperanza alla medesima normativa a promuovere la necessaria informazione e collaborazione in materia di sicurezza.

- siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con idonea compagnia di assicurazione ( \_\_\_\_\_ ).

### **B) Obblighi di ASC InSieme:**

ASC InSieme d'intesa con il Distretto di impegna a:

1) collaborare con l'Associazione per la costruzione del progetto e per le successive verifiche in itinere con il referente individuato dall'Associazione per valutare eventuali problematiche o nuove esigenze che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività;

2) rimborsare l'Associazione tramite un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti;

## **ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE**

ASC InSieme si impegna a rimborsare all'Associazione:

- le spese vive sostenute dall'Associazione e dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione nel limite massimo di € 2376,00 calcolati su base annua . La documentazione giustificativa dovrà essere esibita ad ASC InSieme o messa a disposizione presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 6 – GESTIONE DEI DATI PERSONALI – SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati, comuni e sensibili, raccolti nell'ambito del Servizio è ASC InSieme. Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Associazione ha l'obbligo o di

mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'attività di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'ASC.

.L'Associazione si impegna a procedere al trattamento dei dati di cui l'ASC è titolare, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

**ART. 7 – DURATA E DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione ha effetto per l'anno 2014.

Il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" prevede che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico quindi anche ai volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di convenzione. Il suddetto Codice è disponibile sul sito [www.ascinsieme.it](http://www.ascinsieme.it).

Per tutti gli aspetti non direttamente regolamentati dalla presente convenzione si applicherà la normativa vigente.

\*\*\*\*\*

Casalecchio di Reno, 17 novembre 2014

